



Città di Minturno

Medaglia d'Oro al Merito Civile

Dpr 3/8/1998

Provincia di Latina

il 10.10.2016

C.A.P. 04026 MINTURNO
Tel. 0771-6608251 Fax 0771-6608252
Cod.Fisc. 81003430592 - P.IVA 0097053 059 8
E – MAIL: ufficiocopic@comune.minturno.it
PEC: segretariogenerale.minturno@pec.it

Il Segretario Generale

Prot.

Ai Responsabili dei Servizi e del procedimento
Epc Sig. Sindaco

LORO SEDI

Oggetto : accesso agli atti di cui alla L. 241/90 , accesso civico di cui al Dlgs 33/2013 , e accesso universale di cui al Dlgs 33/2013 come modificato da Dlgs 97/2016.

Si informano le SSLL in indirizzo, ove non già a conoscenza, che dallo scorso 23 giugno è stato introdotto un ulteriore livello di tutela a favore del cittadino per quanto attiene all'accessibilità degli atti detenuti da una pubblica amministrazione e cioè il FOIA (*Freedom of information act*) .

Il FOIA introduce nel nostro ordinamento giuridico un istituto di derivazione anglosassone che consiste nel diritto del cittadino di poter accedere a qualunque dato , documento ed informazione detenuti da una pubblica amministrazione (con l'eccezione dei dati coperti da privacy ed altri casi tassativamente previsti) .

Le differenze con gli altri accessi previsti dalla pregressa normativa , ovvero accesso tradizionale ex art. 22 e ss L. 241/90 e accesso civico sono di tutta evidenza .

Infatti l'accesso civico (disciplinato dal riformato DLgs 33/2013) comporta il diritto del cittadino di vedere pubblicato tutto ciò che in base al Dlgs 33/2013 debba essere oggetto di pubblicazione (pertanto interviene in un momento patologico ovvero quando la pa sia inottemperante al suddetto adempimento) . Se ne deduce agevolmente che l'accesso civico è limitato ai soli dati , documenti e informazioni che vanno pubblicati .

L'accesso mediante FOIA invece , va oltre..... prevedendo l'esibizione anche di ciò che (dato , documento e informazione) non è soggetto a pubblicazione .

Significative anche le differenze con l'accesso tradizionale di cui all'art. 22 L. 241 /90 e seguenti il quale è limitato ai soli documenti e non anche ai dati e alle informazioni e richiede la presenza di un interesse differenziato da parte del cittadino ovvero un interesse diretto , concreto e attuale. Il FOIA invece riguarda anche il semplice dato o informazione e prescinde dalla dimostrazione da parte del cittadino di un interesse differenziato .

In sintesi , dal 23 giugno 2016 coesistono nel nostro ordinamento giuridico nr. 3 tipologie di accesso agli atti :

Diritto di accesso tradizionale (L.241/90) :

il diritto di accesso puo' riguardare documenti e non dati o informazioni detenuti da una Pubblica Amministrazione
Occorre avere un interesse differenziato

Accesso civico :

il diritto di accesso permette l'accesso ai documenti , dati o informazioni . Il diritto puo' essere esercitato solo per documenti , dati o informazioni che siano oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi Dlgs 33/2013 (Amministrazione trasparente)

FOIA

Il diritto di accesso puo' essere esercitato nei confronti di documenti ,dati e informazioni semplicemente detenute da una pubblica amministrazione , a prescindere dal fatto che ne sia previsto l'obbligo di pubblicazione e senza la necessita' di dimostrare l'esistenza di un interesse differenziato (chiunque puo' accedere) ,

Vi sono dei casi in cui l'accesso civico non puo' essere accolto :

- 1) Evitare un pregiudizio ad un interesse pubblico (sicurezza pubblica , indagini su reati , attivita' ispettive relazioni internazionali , sicurezza nazionale)
- 2) Evitare un pregiudizio ad interessi privati (liberta' e segretezza della corrispondenza , protezione di dati personali).

Sara' compito dell'ANAC elaborare in dettaglio i casi di esclusione del diritto di accesso mediante FOIA.

Come per l'accesso tradizionale anche per l'accesso mediante FOIA è prevista la comunicazione al controinteressato ex art. 3 DPR 184/2006.

Va precisato che è stato eliminato il meccanismo del silenzio rifiuto sull'istanza di accesso a seguito di FOIA: Il mantenimento del silenzio rifiuto avrebbe determinato una carenza in termini motivazionali poiche' il cittadino istante non avrebbe avuto contezza delle ragioni per le quali la sua richiesta fosse stata rifiutata. Ora l'istanza di accesso mediante FOIA puo' essere respinta solo con provvedimento espresso e motivato. Nel caso di diniego all'accesso mediante FOIA il cittadino non deve piu' necessariamente azionare il ricorso al TAR , potendo rivolgersi in sede riesame ,al responsabile della prevenzione della corruzione ovvero ,ove costituito, al difensore civico.

L'istanza non dovra' piu' specificare chiaramente i dati , documenti o informazioni alle quali il cittadino voglia accedere mediante FOIA . In tal modo il legislatore ha ritenuto di eliminare il potenziale rischio di strumentalizzazioni che sarebbero derivate nel caso in cui il cittadino fosse stato in difficoltà nell'esatta individuazione dell'oggetto della propria richiesta , in sostanza la pa viene chiamata a fornire la propria **collaborazione** affinche' il diritto possa essere concretamente esercitato.

Per completezza di informazione si segnala che una recente sentenza del Consiglio di Stato e precisamente la nr. 3631 pubblicata il 12 agosto 2016 è andata di contrario avviso alle disposizioni del Freedom of Information Act richiedendo anche per tale tipo di accesso una valutazione della posizione legittimante. SI attendono le Linee guida dell'Autorita' nazionale anticorruzione ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico universale.

Il Segretario Generale
Avv. Franca Sparagna



COMUNE DI MINTURNO
COMUNE DI MINTURNO
Protocollo N. 0021823/2016 del 10/10/2016